



Ordine  
Assistenti  
Sociali

Consiglio  
Nazionale

Presidenza del Consiglio dei ministri  
*Dipartimento per le pari opportunità*

## PROTOCOLLO DI INTESA

tra

La **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità**, (di seguito anche “Dipartimento”) con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, codice fiscale n. 80188230587, legalmente rappresentato, per la firma del presente atto, dal Capo Dipartimento, Cons. Laura Menicucci, domiciliata per la carica presso la sede del DPO

e

il **Consiglio Nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali** (di seguito denominato “CNOAS”), con sede in Roma, Via del Viminale n. 43, codice fiscale 97131960581, rappresentato, per la firma del presente atto, dalla Presidente, dott.ssa Barbara Rosina, domiciliata per la carica presso la sede del CNOAS;

### VISTI

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante l’attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016, che definisce il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento degli esseri umani di cui all’art. 18 comma 3 bis Decreto legislativo 286/98;

il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025, adottato dal Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2022;

la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli

ordinamenti professionali”;

il Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 22 ottobre 2022 con delibera n. 200, acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia in data 28 dicembre 2022

### **CONSIDERATO CHE**

- Il Dipartimento per le pari opportunità, in virtù di quanto disposto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante l’attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, è chiamato a svolgere un ruolo centrale nelle politiche nazionali in questo settore, con particolare riferimento alle attività di indirizzo e coordinamento degli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e di assistenza alle vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine agli interventi di assistenza e di integrazione sociale delle medesime vittime;
- il Dipartimento per le pari opportunità ha attivato, sin dal 2000, un servizio di Numero Verde anti tratta a beneficio delle vittime di tratta e grave sfruttamento a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, accattonaggio e, più in generale, nell’ambito delle economie illegali, quale strumento di intervento sociale deputato ad affiancare le attività attinenti ai progetti di protezione sociale ex art. 18 del D. Lgs. n. 286/1998, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- il Numero Verde anti-tratta è un servizio di prima assistenza telefonica e si qualifica come azione di sistema propedeutica agli interventi in favore delle persone vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’art. 18 del D.lgs. n. 286/1998 operando in stretto collegamento con i soggetti pubblici del territorio e con i progetti che attuano il Programma unico sul territorio e, in particolare, con apposite strutture denominate “unità territoriali operative di coordinamento”;
- il DPCM 16 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2016, definisce il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, il quale si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale;
- il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-

2025, adottato dal Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2022, il quale attribuisce al Numero Verde anti-tratta (800.290.290) un ruolo fondamentale sia per la macro area d'intervento relativa alle azioni proattive sia per il funzionamento di rete del sistema nazionale anti-tratta mediante i progetti attuati a livello territoriale;

- per la gestione del Numero Verde anti-tratta, il Dipartimento per le pari opportunità ha sottoscritto, in data 14 giugno 2024 un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con la Regione del Veneto;
- la formazione multi-disciplinare e multi-agenzia sul tema della tratta costituisce una delle attività prioritarie previste dal Piano Nazionale di Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-25 e considerato, altresì, che tale attività formativa deve essere rivolta a tutti i soggetti che potenzialmente entrano in contatto con persone che possono aver vissuto o vivere ancora esperienze di tratta e/o grave sfruttamento o, ancora, essere a rischio di viverle e tra questi vi rientrano gli assistenti sociali;
- la professione di assistente sociale è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nei processi di cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società, nel prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di rischio di emarginazione;
- il ruolo della professione nei servizi sociali, sociosanitari e sanitari a favore delle persone vittime di tratta e/o grave sfruttamento, siano esse formalmente identificate, o presunte o, ancora, persone a rischio di divenirlo, risulta fondamentale per le attività di contrasto e prevenzione del fenomeno;
- l'assistente sociale è la figura professionale regolamentata ai sensi della L. 23 marzo 1993 n. 84, con riferimento alla quale l'iscrizione all'Albo è requisito necessario per l'esercizio della professione sia in ambito privato sia nel pubblico impiego;
- l'Ordine degli Assistenti sociali è stato istituito con la Legge 23 marzo 1993, n. 84. Esso raccoglie la comunità professionale e ne è la sua espressione, a tutela sia dei professionisti iscritti sia degli interessi di coloro che ad essi si rivolgono, in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio prestato;
- l'Ordine ha la natura giuridica di ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia;
- l'Ordine degli Assistenti Sociali agisce come organo sussidiario dello Stato per tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione di assistente sociale e ha – tra gli altri – il compito istituzionale di tutelare il corretto esercizio della professione di assistente

sociale e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività anche attraverso la regolamentazione della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;

- il CNOAS, pertanto, ha il compito di promuovere e sostenere la formazione continua professionale degli assistenti sociali e che, a tal fine, favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, sia organizzando eventi formativi, anche in collaborazione con altri soggetti, sia attraverso proposte formative con modalità a distanza;
- si rende opportuna e necessaria la formazione e informazione della platea degli assistenti sociali in merito al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento al fine di garantire la tempestiva identificazione delle vittime di tali gravi reati e conseguentemente la loro adeguata protezione e assistenza anche attraverso interventi integrati dei progetti che realizzano il Programma Unico ex art. 18 Decreto legislativo 286/98 e i servizi sociali dei territori;

## **E CHE**

Le Parti concordano sull'importanza e la necessità di:

- garantire a tutti gli individui, tra cui le persone particolarmente vulnerabili e tra esse coloro che vivono o hanno vissuto esperienze di tratta e/o grave sfruttamento, assistenza da parte di servizi sociali sempre più competenti grazie all'impiego di personale specializzato e adeguatamente formato;
- favorire la collaborazione tra i servizi sociali territoriali e i progetti che localmente realizzano il Programma Unico di emersione assistenza e integrazione sociale, affinché le persone vittime di tratta e/o grave sfruttamento ricevano adeguata assistenza e tutela attraverso una presa in carico ampia e comprensiva di interventi qualificati;
- migliorare la conoscenza dei fenomeni connessi alla tratta e al grave sfruttamento, al fine di favorire la tempestiva identificazione delle vittime e delle persone che sono a rischio di diventarlo;
- aumentare la comprensione delle specifiche responsabilità professionali anche al fine di prevenire contenziosi ed eventuali errori;
- ampliare, nei processi di formazione continua e permanente dei professionisti, percorsi interdisciplinari

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

### **Art. 2**

Il Dipartimento per le pari opportunità e il CNOAS si impegnano a collaborare, nelle sedi opportune e nelle modalità che verranno concordate di comune accordo, per promuovere una omogenea attuazione di tutti gli interventi a favore delle persone vittime di tratta e/o grave sfruttamento, formalmente identificate o presunte tali e in particolare a:

- avviare una collaborazione volta allo svolgimento di attività di comune interesse dedicate al tema della tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, anche finalizzate alla promozione di buone prassi e procedure condivise per la corretta e tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento;
- collaborare alla realizzazione di iniziative/eventi di sensibilizzazione sul tema della tratta e del grave sfruttamento rivolti alla cittadinanza;
- collaborare alla realizzazione di iniziative volte alla corretta informazione alle persone che sono vittime di tali fenomeni o che rischiano di divenirlo sui loro diritti e sui servizi a cui possono accedere;
- sviluppare iniziative di formazione congiunta anche nei territori rivolta agli assistenti sociali con il supporto del Numero Verde Nazionale Antitratta e la partecipazione del personale dei progetti che realizzano il programma unico;
- promuovere e sostenere le rispettive iniziative per quanto coerenti con le finalità del presente Protocollo d'intesa.

### **Art. 3**

Dal presente Protocollo non derivano ulteriori oneri per le parti, né possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

### **Art. 4**

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, sono individuati due referenti (un titolare e un sostituto), nominati dalle parti. Ai referenti è demandata la formulazione di proposte finalizzate ad attuare il presente accordo, nonché il monitoraggio delle attività svolte.

I referenti, in esito alla attività a loro affidate, redigono una relazione annuale attestante gli esiti delle attività realizzate nonché eventuali proposte emerse.

## **Art. 5**

Le attività realizzate in virtù del presente Protocollo, ivi comprese le attività formative svolte nei territori, possono essere, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 137/12, accreditate dal CNOAS ai fini della formazione continua permanente dei professionisti assistenti sociali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla formazione continua del CNOAS reperibile al seguente link <https://cnoas.org/amm-trasparente/disposizioni-general/atti-general/> che il Dipartimento dichiara di conoscere ed accettare.

## **Art. 6**

Il presente Protocollo ha la durata di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.

## **Art. 7**

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in materia di privacy, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente o per iscritto e prima della sottoscrizione del presente protocollo – le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sua sottoscrizione ed esecuzione.

Le Parti si impegnano a rispettare, nell'ambito delle attività oggetto del presente protocollo, la vigente normativa in materia di Privacy, garantendo che tutte le informazioni attinenti all'esecuzione dello stesso, siano trattate in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., dal GDPR 679/2016 e dalla normativa vigente in materia.

Resta inteso che le Parti, nello svolgimento delle attività previste dal presente protocollo, agiranno in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 24 del GDPR conservando, nei confronti degli interessati, ciascuna di esse una responsabilità autonoma per i danni che dovessero venire causati da una propria violazione della normativa sulla privacy.

Le Parti si impegnano, altresì, a fornire agli interessati di cui trattano i dati, un'ideale informativa che contenga un consenso specifico (o altra base giuridica applicabile ai sensi degli artt. 6 e 9 del GDPR) per la comunicazione reciproca dei dati personali, finalizzata alla realizzazione delle attività di cui al presente protocollo.

Le Parti si impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente Protocollo, le notizie e le informazioni di cui abbiano avuto conoscenza in relazione alla esecuzione del medesimo Protocollo.

## **Art. 8**

Ciascuna delle Parti potrà recedere dall'accordo per mezzo di comunicazione scritta inviata all'altra parte tre mesi prima della scadenza, impegnandosi a garantire l'adempimento delle attività già concordate.

Per il Consiglio Nazionale  
Ordine Assistenti Sociali

Per il Dipartimento per le pari opportunità della  
Presidenza del Consiglio

La Presidente  
Dott.ssa Barbara Rosina

Il Capo Dipartimento  
Cons. Laura Menicucci

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*